



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

La semplificazione delle prove di origine negli Accordi di Libero Scambio

Milano, 3 maggio 2018 - Assolombarda - Sala Falck



Il protocollo origine negli accordi commerciali

- Fissa le regole di origine per tutti i prodotti, identificati in base alla classificazione del Sistema Armonizzato
- Determina di quali prove di origine possa avvalersi l'esportatore
- Stabilisce le modalità di cooperazione tra le autorità doganali delle Parti contraenti per la corretta applicazione delle regole di origine



Le prove dell'origine

Come può essere provata l'origine preferenziale delle merci:

- Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED
- Certificato di origine FORM-A (SPG)
progressivamente sostituito
- Dichiarazione su fattura/Dichiarazione di origine



La dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura è la forma più semplice con cui può essere attestata l'origine della merce perché supera la necessità di procurarsi un documento *ad hoc*.

Il testo della dichiarazione è stabilito negli accordi. La dichiarazione viene rilasciata dall'esportatore, che provvede anche a firmarla.

La firma può essere omessa qualora l'esportatore assuma uno specifico impegno scritto nei confronti dell'autorità doganale.



Dalla dichiarazione su fattura alla dichiarazione di origine

La dichiarazione può essere rilasciata non necessariamente sulla fattura ma anche, in alternativa, sulla bolla di consegna o su qualsiasi documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente particolareggiato da consentirne l'identificazione.



Chi può rilasciare la dichiarazione di origine

- L'esportatore autorizzato
- L'esportatore registrato
- Qualunque esportatore se il valore della spedizione non è superiore ad euro 6.000



L'esportatore autorizzato

L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali su richiesta dell'esportatore, alle condizioni fissate negli accordi (accertamento del carattere originario delle merci).

L'autorizzazione viene richiesta nell'ambito di uno specifico accordo.

Il numero di autorizzazione dovrà essere riportato nella dichiarazione di origine.



L'esportatore registrato

L'esportatore registrato è colui che è munito di un numero di registrazione nel sistema REX (entrato in esercizio nel 2017), che va riportato nella dichiarazione di origine.

La registrazione nel sistema REX è utilizzabile nell'ambito di quegli accordi che la prevedono specificamente. Attualmente è prevista nell'ambito dell'accordo UE-Canada.

Il numero di registrazione è unico e non è vincolato ad uno specifico accordo.

La registrazione viene richiesta dall'esportatore all'autorità doganale, che la rilascia "senza indugio", a fronte del controllo di regolarità formale dell'istanza.



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Mariarita Simona Sardella
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
Ufficio applicazione dei tributi doganali